Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

.

O R I G I N A L E

N. 56 Del: 22-12-2015

Titolo I Classe 6

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE 1^ MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Il giorno ventidue alle ore 19:00 nella Solita sala delle Adunanze, in Prima convocazione Ordinaria, in seduta Pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

POSENATO ALFREDO	**P**	**Gorgaini Lucia**	**P**
MAGALINI ANNA	**P**	**RODELLA MARCO**	**P**
PLOIA DAVIDE	**P**	**Piotto Matteo**	**P**
Rodella Franca	**A**	**Uggeri Nazzareno**	**P**
MAGGI MARCO	**P**	**Mancini Paola**	**P**
Schinelli Silvia	**P**	**Lamagni Roberto**	**P**
GORGAINI GUIDO	**P**	**Negrisolo Valeria**	**P**
Marzocchi Fabio	**P**	**Berardi Maria**	**P**
Vareschi Roberto	**P**		

Totali Assenti **1** Totale Presenti **16**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - Graziella Patrizia Scibilia -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - ALFREDO POSENATO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni dispone che il Comune deve, con apposito regolamento, stabilire le misure necessarie per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2015, con la quale è stato approvato il regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati per l'intero territorio comunale, in vigore dal 15/05/2015, conseguente all'avvio del sistema di raccolta differenziata domiciliare;

CONSIDERATO necessario apportare alcune modifiche al regolamento vigente, che si rendono necessarie alla luce di sei mesi di funzionamento del nuovo sistema di raccolta, ed in particolare:

- **all'art. 14, che definisce i criteri generali per l'attuazione della raccolta dei rifiuti,** si aggiungono alcuni obblighi riguardanti la raccolta del rifiuto indifferenziato e della plastica, che dovrebbero ulteriormente disincentivare l'improprio conferimento:

- al comma 1 è aggiunto il seguente capoverso: "*i sacchetti eventualmente utilizzati dall'utente come rivestimento interno al contenitore verde del rifiuto indifferenziato dovranno essere trasparenti, o permettere comunque di riconoscerne facilmente il contenuto*";
- al comma 2 si precisa che "*in particolare i sacchetti di colore giallo per la raccolta della plastica saranno dotati di codice identificativo associato all'utenza: il ritrovamento di rifiuti di diversa tipologia all'interno di tali contenitori può essere motivo di sanzione in base all'art. 35 del presente regolamento*".

- **all'art. 37, inerente il sistema sanzionatorio**, si ridefiniscono gli importi delle sanzioni per alcuni comportamenti che fino ad ora si sono verificati con scarsa frequenza, evidenziando la disciplina degli utenti:

- al comma 1, che persegue il deposito di rifiuti ai piedi dei contenitori posti nelle isole ecologiche o nell'Ecoisola, è ridotto ed uniformato ad € 50,00 l'importo delle sanzioni;
- al comma 2, che persegue il conferimento di rifiuti con modalità di differenziazione difformi parzialmente o totalmente da quanto stabilito dal Regolamento, è ridotto ed uniformato ad € 50,00 l'importo delle sanzioni.
- al comma 5, che persegue l'esposizione dei contenitori oltre le ore 12.00 del giorno di raccolta: è ridotto ed uniformato ad € 25,00 l'importo delle sanzioni, introducendo tra i casi non punibili eventuali disservizi nella raccolta imputabili al Gestore;
- al comma 6, che persegue l'uso improprio dei cestini gettacarta stradali, è ridotto ad € 250,00 l'importo della sanzione.

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che la data di entrata in vigore del Regolamento seguirà la regola generale prevista dall'art. 88 dello statuto comunale secondo la quale i regolamenti entrano in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di 10 giorni da effettuare dopo l'esecutività della relativa delibera di approvazione;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

1) **Favorevole** di Regolarità Tecnica del Responsabile del Settore Tecnico *Ing. Luigi Azzaro*;
2) **Favorevole** di Regolarità Contabile del Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità, *Rag. Tiziana Casella*;

CONSIDERATO che gli interventi relativi alla presente proposta di deliberazione sono contenuti nel verbale unico di questa seduta e si intendono qui riportati, perché allegati ;

CONSIDERATO CHE in seguito alle osservazioni emerse nel corso degli interventi, viene concordato di apportare il seguente **emendamento** al testo **dell'art. 14, comma 1**, del regolamento in esame:
"*i sacchetti eventualmente* ***conferiti dall'utente nel contenitore*** *verde del rifiuto indifferenziato dovranno essere trasparenti o semitrasparenti, o permettere comunque di riconoscerne facilmente il contenuto*".

UDITA, quindi, la proposta del Sindaco di sottoporre a votazione prima l'emendamento all'art.14, comma 1, come sopra riportato, e successivamente l'intero regolamento oggetto di approvazione.

Con voti favorevoli unanimi dei n. **16** Consiglieri presenti e n. **16** Consiglieri votanti

Si accoglie la proposta di emendamento all'art.14, comma 1, del regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

****

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. **12**, contrari n. **4** (*Uggeri, Lamagni, Mancini, Negrisolo*), dei n. **16** Consiglieri presenti e n. **16** Consiglieri votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la 1^ modifica al regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati per l'intero territorio comunale, allegato alla presente deliberazione nella forma modificata per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. **DI DARE ATTO** che, come previsto dall'art. 88 dello statuto comunale, il presente regolamento come modificato entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di 10 giorni;

3. **DI DARE ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti.

****

Allegati: 1. testo definitivo
2. testo previgente con modifiche

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di poter predisporre la tempestiva applicazione del Regolamento in oggetto per l'inizio dell'anno 2016,

Con voti favorevoli n. **12**, contrari n. **4** (*Uggeri, Lamagni, Mancini, Negrisolo*), dei n. **16** Consiglieri presenti e n. **16** Consiglieri votanti

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

****

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N 58 DEL 14-12-2015

Il sottoscritto Responsabile Settore Assetto del Territorio certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto di competenza, e che segue ed esprime

PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LUIGI AZZARO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 14-12-2015

Il sottoscritto Responsabile Settore Bilancio e Contabilità di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE Favorevole

sulla proposta di deliberazione in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TIZIANA CASELLA

Documento firmato digitalmente

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
ALFREDO POSENATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziella Patrizia Scibilia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

La sottoscritta certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove resterà per 15 giorni consecutivi dal 19/02/2016 al 05/03/2016

Castel Goffredo lì, 19/02/2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
GIUSEPPINA MASTROIANNI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

Castel Goffredo lì, 19/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziella Patrizia Scibilia

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 il 01/03/2016

Castel Goffredo lì, 19/02/2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
GIUSEPPINA MASTROIANNI

Documento firmato digitalmente.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2015

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n._____ del _____

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 4

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 4
ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ 4
ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI 5
ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 7
ARTICOLO 5 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI 7
ARTICOLO 6 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E SOSTANZE ESCLUSE 7
ARTICOLO 7 – DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO 8
ARTICOLO 8 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE 9
ARTICOLO 9 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO 9
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DELLE SOSTANZE ESCLUSE (NON CONSIDERATE RIFIUTO) E DIVIETI 11
ARTICOLO 11 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 11

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 11

ARTICOLO 12 – PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, RIPARTIZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA APPLICARSI 11
ARTICOLO 13 – NORME GENERALI E SPECIFICHE PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI 12
ARTICOLO 14 – DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL CONFERIMENTO E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI 12
ARTICOLO 15 – NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: MATERIALI AMMESSI E NON AMMESSI NELLE FRAZIONI DI RIFIUTO DIFFERENZIATO 15
ARTICOLO 16 – MODALITÀ PUNTUALI DI CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 15
ARTICOLO 17 – NORME GENERALI E SPECIFICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE 16
ARTICOLO 18 – NORME GENERALI E SPECIFICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 16
ARTICOLO 19 – MODALITÀ PER IL CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E FORME CONSENTITE DI AUTOSMALTIMENTO 16
ARTICOLO 20 – PRIMA PESATURA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 17
ARTICOLO 21 – ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI AI FINI DELLA VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DI MATERIALI O PRODOTTI NUOVI O PER FINALITÀ CONOSCITIVE E STATISTICHE 17
ARTICOLO 22 – ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI 18
ARTICOLO 23 – CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: MODALITÀ DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO 18
ARTICOLO 24 – ECOISOLA IN P.LE SAN MARINO: MODALITÀ DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO 19
ARTICOLO 25 – MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI RIFIUTI 20

TITOLO 3 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI . . 20

ARTICOLO 26 – PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RIPARTIZIONE IN ZONE DI INTERVENTO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA 20
ARTICOLO 27 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI 20
ARTICOLO 28 – PULIZIA DEI MERCATI E DEI POSTI DI VENDITA AMBULANTE ALL'APERTO 21

ARTICOLO 29 – PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI O NEGOZI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E PER MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE O PRIVATE 21
ARTICOLO 30 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI, RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI 21
ARTICOLO 31 – PULIZIA DI AREE OCCUPATE DA CANTIERI 22
ARTICOLO 32 – RIMOZIONE DI SCARICHI ABUSIVI SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO 22
ARTICOLO 33 – OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI 22
TITOLO 4 – SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 22
ARTICOLO 34 – PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO 22
ARTICOLO 35 – DIVIETI E SANZIONI 23
ARTICOLO 36 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI 24
ARTICOLO 37 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO 24
ARTICOLO 38 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 24
ALLEGATO 1: TABELLA RIFIUTI ASSIMILATI PER QUALITÀ E QUANTITÀ 25
ALLEGATO 2: SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIATE: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI 26

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., nel seguito denominato Codice dell'Ambiente, della Legge regionale della Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento degli stessi e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, compresa la vuotatura dei cestini stradali installati sul territorio di competenza, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero dei rifiuti vegetali e lo smaltimento dei rifiuti di origine cimiteriale.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei pubblici servizi locali.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del Codice dell'Ambiente e dalla Legge Regionale, dal presente Regolamento e dal Contratto di Servizio, stipulato con il Gestore, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della normativa sulla tassa sul servizio rifiuti, per quanto applicabili.

Articolo 2 - Principi generali e finalità

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". Pertanto alla gestione dei rifiuti è applicata la seguente gerarchia:

a. prevenzione;
b. preparazione per il riutilizzo;
c. riciclaggio;
d. recupero;
e. smaltimento.

2. Il presente regolamento al fine di assicurare lo svolgimento della gestione dei rifiuti nelle varie fasi disciplina, principalmente, i seguenti aspetti:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti ed una efficace protezione della salute, di cittadini e lavoratori, della salvaguardia di flora e fauna, nonché per evitare ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con eventuale suddivisione in zone del territorio di competenza;
- le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio di competenza;
- le modalità di espletamento, conferimento, raccolta e trasporto, del servizio di gestione dei rifiuti anche al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e

promuovere la riduzione, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, degli stessi, in primis, come materia;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, al fine di minimizzarne l'impatto, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del Codice dell'Ambiente;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio, primari e secondari, in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della prima pesata dei rifiuti urbani e assimilati prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- le modalità per incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo riciclo e recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto, nonché di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- le modalità per incentivare e favorire eventuali forme di autosmaltimento, quali ad esempio il compostaggio domestico, per ridurre o disincentivare la produzione di rifiuti a monte;
- i requisiti per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trattamento e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi all'articolo 195, comma 2, lettera e) del Codice dell'Ambiente;
- il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento;

3. In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi le impurità e gli scarti.

Articolo 3 – Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui agli artt. 183 e 218 del Codice dell'Ambiente, nonché alle definizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs 49/2014 per quanto attiene ai RAEE, che si intendono qui integralmente riportate, ai fini del presente regolamento sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:
- **Centro di Raccolta (CdR)**: area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 del M.A.T.T.M. e s.m.i.;
- **Compostiera:** sistema idoneo alla produzione di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria residenza;
- **Conferimento (Modalità di):** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per consegnarli al servizio di raccolta secondo le modalità prestabilite per ogni tipologia di rifiuto;
- **Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;
- **Eco-Calendario:** il calendario, distribuito a tutti gli utenti, eventualmente diversificato per zone, nelle quali il territorio servito è stato suddiviso, con indicate le modalità e le frequenze di conferimento di tutte le tipologie di rifiuto di cui è stata prevista la raccolta domiciliare; per le altre tipologie sono indicate le modalità, frequenze ed i diversi luoghi di conferimento;

- **Frazione secca (o residua):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, non ulteriormente differenziabile, a monte del ciclo, ma che può essere utilizzata, previo trattamento, nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- **Gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
  - **Imballaggio primario o imballaggio per la vendita**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es.: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,...);
  - **Imballaggio secondario o imballaggio multiplo**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,...);
  - **Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es.: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci,...), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- **Isola ecologica:** insieme di contenitori rigidi, di varie dimensioni e colore, destinati alla raccolta di alcune tipologie di rifiuti urbani e assimilati, (frazione vegetale, pannolini/pannoloni, pile esaurite /medicinali scaduti, ecc..) conferiti in modo differenziato, con accesso libero.
- **Ecoisola:** isola ecologica recintata e videosorvegliata sita in Piazzale San Marino, con accesso regolato da Carta Regionale dei Servizi o apposita tessera magnetica, presso la quale è possibile conferire alcune frazioni dei rifiuti in modo differenziato allo scopo di far fronte a situazioni particolari ove l'utenza sia temporaneamente ed eccezionalmente impossibilitata al conferimento mediante sistema domiciliare, previa sottoscrizione di una convenzione.
- **Punto di raccolta:** il luogo indicato dal gestore in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente secondo le modalità e frequenze indicate nell'eco-calendario, ovvero il luogo di posizionamento di dispositivi per la raccolta stradale;
- **Raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- **Spazzamento stradale**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve;

- **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- **Utenza del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali e industriali, professionali, associazioni, banche negozi particolari, ecc.);
- **Utenza Domestica singola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- **Utenza Domestica condominiale:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo;

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

1. La classificazione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi è definita dall'art. 184 del Codice dell'Ambiente, che si intende qui integralmente riportata.

Articolo 5 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, come da elenco riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole in cui sia effettuata una attività di lavorazione o trasformazione (con esclusione dei rifiuti speciali derivanti da aree scoperte e da aree coperte con strutture provvisorie, quali ad esempio le serre), agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi.
2. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, all'interno di: uffici; magazzini, locali ad uso di deposito, cucine e locali di ristorazione, abitazioni, vani accessori dei predetti locali, diversi dai presidi sanitari e da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione in quanto potenzialmente infettivi secondo le disposizioni del Direttore Sanitario della struttura.
3. I rifiuti individuati nell'Allegato 1 sono sempre assimilati ai rifiuti urbani, per quantità, qualora l'utenza presenti una produzione giornaliera (espressa in Kg/giorno) inferiore al limite di soglia così calcolato:

$$\text{Limite Soglia Assimilazione} = \frac{\text{Kd max categoria} * 2 * \text{superficie assoggettata}}{365} = [\text{Kg/giorno}]$$

Dove:

- **la superficie assoggettata** è quella dichiarata, o accertata, per l'applicazione del corrispettivo/tributo comunque richiedibile, rispettivamente, al Gestore o al Comune;
- **il Kd massimo** è quello di cui alle tabelle 4a o 4b, all. 1, D.P.R. 158/1999 per la categoria di riferimento.

Articolo 6 - Rifiuti speciali non assimilati e sostanze escluse

1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:
- gli imballaggi terziari di cui all'articolo 226 comma 2 del Codice dell'Ambiente;
- i rifiuti provenienti dall'attività agricola o dall'allevamento di bestiame o ad altre attività similari da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività agricola;

- i rifiuti speciali, diversi da quelli di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, e i rifiuti pericolosi.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sostanze individuate all'Art. 185 commi 1 e 2 e all'articolo 186 comma 10 del Codice dell'Ambiente.

3. I produttori di tali rifiuti o sostanze sono tenuti a distinguere i flussi di dette materie dai rifiuti assimilati agli urbani al fine di attuarne una gestione distinta, come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Denominazione delle frazioni di rifiuto

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di raccolta e/o conferimento sono denominati come da schema sotto riportato.

A. Rifiuti Urbani da Utenza Domestica

a. **Frazione secca (o residua)** come individuata all'art. 3

b. **Frazione umida** come individuata all'art. 3

c. **Rifiuti Ingombranti e RAEE:** rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risulti disagevole o impossibile conferire nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca. In particolare sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, tra gli altri, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;

d. **Frazione Vegetale:** rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.,) proveniente sia da utenze domestiche, sia attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali, sia da utenze non domestiche;

e. **Rifiuti Urbani Pericolosi:** sono costituiti dai rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti, o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonché alcuni RAEE pericolosi quali i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

f. **Frazione differenziata – carta e cartone:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in materiale tipo "tetrapack" ecc., prodotta in ambito domestico;

g. **Frazione differenziata – vetro e contenitori di alluminio e acciaio**: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc., prodotta in ambito domestico;

h. **Frazione differenziata – imballaggi in plastica**: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, ecc., prodotta in ambito domestico;

i. **Frazione pannoloni – pannolini**: frazione che può essere conferita in modo separato dalla frazione secca residua dei RU al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto;

B. Altri rifiuti: Altri rifiuti non sono raccolti direttamente sul territorio e ad esclusione della frazione secca indifferenziata, possono essere conferiti direttamente al Centro di Raccolta

quali: l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti (max 50 Kg per conferimento), metallo, legno;

C. **Rifiuti Urbani Esterni:** sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani, tra i quali i rifiuti da spazzamento stradale e vuotatura dei cestini e i rifiuti provenienti da scarichi abusivi sul territorio comunale.

D. **Rifiuti Cimiteriali:** rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione;

E. **Rifiuti Assimilati agli Urbani da Utenza Non Domestica:** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree scoperte non adibiti ad uso di civile abitazione di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento prevedendo che:

a. I rifiuti assimilati agli urbani sono conferiti al servizio di raccolta con le stesse modalità di differenziazione in atto per i rifiuti provenienti dalle Utenze Domestiche di cui alla precedente lettera A, ad eccezione della frazione vegetale proveniente da utenze non domestiche, conferita secondo le modalità di cui all'art. 18.

b. Sono esclusi i soli rifiuti pericolosi di cui al precedente lettera A) punto e) ed i RAEE che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, a cura e spese del produttore, fatto salvo i RAEE conferiti, secondo le modalità di cui al d. Lgs n° 49/2014 e D.M. 65/2010, da distributori, installatori e gestori dell'assistenza tecnica con sede operativa nel territorio di competenza del Comune;

Articolo 8 – Attività di competenza del Comune

1. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio (Gestore) identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. Sono inoltre svolte in economia dal Comune mediante proprio personale, le seguenti attività complementari:

- spazzamento manuale del centro storico;
- assistenza al Gestore nelle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti eventualmente abbandonati sul territorio comunale;

3. Sono altresì svolti in economia dal Comune mediante Ditte terze autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, le seguenti ulteriori attività complementari:

- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali;
- raccolta, trasporto e trattamento del rifiuto vegetale derivante da manutenzione del verde pubblico e del verde privato, quest'ultimo raccolto presso le isole di conferimento sul territorio;
- raccolta, trasporto e recupero indumenti usati;

4. In caso di interventi di sistemazione viaria e/o di nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area sia privata sia pubblica, con accesso libero sul fronte della pubblica via, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali Punti di Raccolta, adeguati alle diverse esigenze e necessità, dipendenti sia dal tipo di urbanistica sia dalla densità abitativa, nonché dalle tecniche di raccolta in atto.

Articolo 9 – Attività di competenza del Gestore del servizio

1. Sono di competenza del Gestore, con le sole esclusioni delle attività svolte in economia dal Comune di cui al precedente articolo, le seguenti attività:

a) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della **frazione secca (residua)** dei rifiuti urbani compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
b) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della **frazione umida (organico domestico)** dei rifiuti urbani;
c) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti **Ingombranti e Raee**;
d) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della **frazione vegetale** dei rifiuti urbani, per la sola quotaparte conferita presso il Centro di Raccolta;
e) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei **Rifiuti Urbani Pericolosi**;
f) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento delle **frazioni differenziate (carta, imballaggi di vetro e contenitori in alluminio o acciaio, imballaggi di plastica, ecc.)** dei rifiuti urbani, per le quali venga istituito il servizio
g) Gestione e controllo del **Centro di Raccolta** comunale;
h) Servizio di **spazzamento** meccanizzato e **vuotatura dei cestini stradali** per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune abbia previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
i) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento **dei rifiuti assimilati** ai rifiuti urbani anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;
j) **Informazione** sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale mirata;
k) **Gestione informatizzata** dei dati relativi alle utenze servite.

2. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio, pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e dalle ulteriori disposizioni stabilite dal Comune.
3. Il Gestore per il personale addetto alle attività di cui al Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani ed Assimilati controlla e verifica che:
- tutto il personale sia munito di idoneo cartellino di riconoscimento;
- la divisa, per il personale operativo, sia indossata esclusivamente negli orari di servizio;
- sia ottemperato il rispetto del divieto di accesso ad immobili e proprietà private con la sola esclusione delle situazioni approvate in deroga e previo la stipula di apposita liberatoria tra il proprietario/i, il conduttore/i ed il Gestore stesso;
- sia attivato un sistema tempestivo di segnalazioni al Servizio di Polizia Locale per tutte le violazioni di cui al presente Regolamento e alle norme in materia di protezione e tutela dell'ambiente.

4. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla leggi vigenti.
5. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio, per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale al rapporto diretto con l'utenza.
6. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.
7. Il Gestore è tenuto ad ottemperare, per conto del Comune, all'obbligo di dichiarazione, alla Amministrazione Provinciale, dei dati di produzione e di ogni altro dato eventualmente richiesto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

Articolo 10 – Obblighi dei produttori o detentori dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti speciali non assimilati, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto) e divieti

1. Compete ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani e assimilati il conferimento dei rifiuti secondo le modalità e tempistiche previste dal Comune.
2. I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Codice dell'Ambiente, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti o sostanze dai flussi di rifiuti urbani e assimilati; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
8. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.

Articolo 11 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Per particolari ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, sempre che non vi si possa provvedere altrimenti, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia ed il Sindaco, ciascuno limitatamente alla specifiche competenze, possono emettere ordinanze contingibili ed urgenti secondo le modalità di cui all'art. 191 del Codice dell'Ambiente. A tutela della salute pubblica o della sicurezza pubblica il Sindaco può altresì emettere ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Articolo 12 – Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Il Comune per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati stabilisce di adottare un sistema prevalentemente domiciliare per la raccolta di tutte le frazioni di rifiuto ad eccezione di:

- frazione vegetale, per la quale è mantenuto il sistema di conferimento mediante isole ecologiche sul territorio;
- pannolini/pannoloni, per la quale è adottato il sistema stradale a contenitori con chiave, posti nelle isole ecologiche sul territorio;
- rifiuti pericolosi quali pile e medicinali scaduti, per i quali è mantenuto il sistema stradale con contenitori posti nelle isole ecologiche sul territorio;

2. In modo complementare è possibile il conferimento di varie tipologie di rifiuto presso il Centro di Raccolta in Località Villa e presso l'Ecoisola in Piazzale San Marino.
3. Il servizio è esteso a tutto il territorio del Comune; esso è suddiviso in più zone, come da elenco indicato annualmente nell'Eco-Calendario;
4. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori, qualora necessario, sarà tarata in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito valutazione specifica svolta dal Gestore.
5. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, i bidoni, carrellati e non, i secchi e secchielli, i sacchi, purchè in linea con le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 13 – Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. I contenitori sono:

- **pubblici**, se collocati dal Gestore o dal Comune, su area di pubblico passaggio o aperta al pubblico;
- **assegnati all'utenza** (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta, e, a loro volta, possono essere:
- **riutilizzabili**;
- **a consumo e a perdere.**

2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune e, per le utenze non domestiche, secondo le specifiche necessità riscontrate.

3. La manutenzione straordinaria dei contenitori è sempre in carico al Gestore, mentre il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori assegnati, è in capo all'utenza.

4. Gli eventuali contenitori a consumo (tipo sacchi) sono resi disponibili all'utenza secondo frequenze e modalità prestabilite e comunicate all'utenza nelle forme più opportune.

5. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti, per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi e consegnati pieni.

6. Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore, provvederà alla sua sostituzione, a seguito di segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato.

7. Tutti i contenitori, ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

8. In caso di furto di contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da:

- fino alla capacità di 360 litri → dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- per dimensione maggiori → copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

9. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore o dal Comune, sulle aree appositamente destinate.

10. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.

11. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte degli uffici competenti del Comune.

12. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Gestore vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura Gestore, previa richiesta dell'utente.

Articolo 14 – Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

- Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto (indifferenziato → **verde**, organico → **marrone**, carta → **bianco** *(le utenze domestiche possono conferire la carta con contenitori in cartone, anche a perdere, da posizionare sopra il contenitore bianco)*, vetro e lattine Al e Ac → **blu**, plastica/polistirolo → **giallo**);

- I cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurne l'ingombro al minimo;
- Per i rifiuti ingombranti e i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale; è inoltre attivato il servizio di recupero domiciliare per le utenze domestiche, con prenotazione obbligatoria; il conferimento dovrà essere effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via;
- per il conferimento dei rifiuti di ogni frazione, è assegnato all'utente un tempo congruo per il posizionamento degli stessi nei luoghi stabiliti, esclusi i casi di utilizzo di contenitori pubblici che risultano sempre disponibili; il conferimento deve avvenire senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi;
- I sacchetti eventualmente utilizzati dall'utente come rivestimento interno al contenitore verde del rifiuto indifferenziato, dovranno essere trasparenti, o permettere comunque di riconoscerne facilmente il contenuto;
- Il posizionamento dei contenitori stradali, ovvero il collocamento, anche temporaneo, di bidoni o sacchi o di altri rifiuti (es.: ingombranti, Raee, ecc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere effettuato senza creare intralcio alla circolazione;
- Eventuali contenitori non a perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere posizionati nei punti di raccolta dopo le ore 21.00 del giorno precedente a quello stabilito per la raccolta e ritirati appena possibile, subito dopo lo svuotamento da parte del Gestore;
- È fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo sopra stabilito ovvero di posizionare i rifiuti fuori dai contenitori pubblici, qualora pieni;
- Per le utenze non domestiche è ammesso il conferimento di alcune tipologie di rifiuti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale previa stipula di apposita convenzione con il Comune e il Gestore;
- Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta RUP e RAEE, dei quali alla stregua di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, il produttore dovrà provvedere allo smaltimento a propria cura e spese, fatto salvo quanto disposto dal d.lgs. 49/2014 e D.M. 65/2010 e s.m.i.;
- I Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati dalle sole utenze domestiche, di norma, presso il Centro di Raccolta comunale; per talune categorie di rifiuti (esempio pile e farmaci) è ammesso il posizionamento di specifici contenitori, purché siano garantiti adeguati livelli di sicurezza rispetto alla pericolosità del rifiuto, presso luoghi protetti e controllati (esempio farmacie e ambulatori medici per i farmaci, esercizi commerciali per le pile, ecc.,);
- Gli oli alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta;
- Altre tipologie di rifiuto, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferiti, secondo le modalità di funzionamento stabilite, al Centro di Raccolta comunale, se è attivata la ricezione della specifica tipologia di rifiuto;
- Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati nella tabella riportata in calce al presente articolo e valutati annualmente in sede di approvazione del Piano del Servizio.

2. Ogni contenitore potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto, e della volumetria del contenitore al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini a fini statistici sulla produzione di rifiuti sia per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali; anche i contenitori stradali potranno essere dotati di sistemi di conferimento che prevedano il riconoscimento dell'utente e la rilevazione del volume conferito; in particolare i sacchetti di colore giallo per la raccolta della plastica saranno dotati di codice identificativo associato all'utenza: il

ritrovamento di rifiuti di diversa tipologia all'interno di tali contenitori può essere motivo di sanzione in base all'art. 35 del presente regolamento.
3. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario/i e del conduttore/i, solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.
4. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario dei servizi indicante tutte le informazioni necessarie all'utenza al fine di adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite.
5. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza almeno mensile, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia, e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

TABELLA 1 STANDARD MINIMI DI SERVIZIO UTENZE DOMESTICHE					
Denominazione zona: tutte le zone Sistema di raccolta applicato: domiciliare					
Frazione di rifiuto	**Tipo Contenitore**	**Colore**	**Volume (litri)**	**Dotazione (n°)**	**Frequenza di raccolta (minima)**
Frazione secca (o residua)	Contenitore rigido	Verde	Max 120	1 assegnato	Quindicinale
Frazione pannolini e pannoloni	Contenitore rigido	N.P.	Max 1.100 con serratura	pubblico	Settimanale (solo per aventi diritto)
Frazione Carta/Cartone	Contenitore rigido	Bianco	Max 50	1 assegnato	Quindicinale
Frazione Plastica/ Polistirolo	Sacco PE	Giallo	Max 120	Fornitura annuale	Settimanale
Vetro/lattine (Al e Ac)	Contenitore rigido	Blu	Max 40	1 assegnato	Quindicinale
Frazione Umida (organico domestico)	Pattumiera sottolavello	Marrone	Max 10	1 assegnato	Utilizzo personale
Frazione Umida (organico domestico)	Contenitore rigido	Marrone	Max 40	1 assegnato	2 volte a settimana
Frazione Vegetale	Isole ecologiche – vasche in cemento	In cemento o metallo	Max 36.000	pubblico	3 volte a settimana
Rifiuti Ingombranti/Raee	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	Mensile con prenotazione telefonica
RUP – Pile	Isole ecologiche – contenitore stradale	specifico	Max 30	pubblico	A riempimento
RUP - Farmaci	Isole ecologiche – contenitore stradale	specifico	Max 100	pubblici	A riempimento

TABELLA 2 STANDARD MINIMI DI SERVIZIO UTENZE NON DOMESTICHE					
Denominazione zona: tutte le zone		**Sistema di raccolta applicato: domiciliare**			
Frazione di rifiuto	**Tipo Contenitore**	**Colore**	**Volume (litri)**	**Dotazione (n°)**	**Frequenza di raccolta**
Frazione secca (o residua)	Contenitore rigido	Verde	Max 1.700	Personalizzato sull'utenza Assegnati	Quindicinale
Frazione Carta/Cartone	Contenitore rigido	Bianco	Max 1.100	Personalizzato sull'utenza Assegnati	Quindicinale
Frazione Plastica/ Polistirolo	Contenitore rigido/ Sacco PE	Giallo	Max 1.100	Personalizzato sull'utenza Assegnati	Settimanale
Vetro/lattine (Al e Ac)	Contenitore rigido	Blu	Max 240	Personalizzato sull'utenza Assegnati	Quindicinale
Frazione Umida (organico domestico)	Contenitore rigido	Marrone	Max 240	Personalizzato sull'utenza Assegnati	2 volte a settimana

Le dotazioni standard per il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche potranno essere adeguate, nel numero di contenitori assegnati, in considerazione della tipologia di attività svolta e della produzione di rifiuto per ogni singola frazione, raccolta in forma differenziata.

Articolo 15 – Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. Nell'Allegato 2 al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione secca (residua) sono dettagliati tutti i materiali che devono, o non devono, essere conferiti nei diversi contenitori, nonché i materiali conferibili presso il Centro di Raccolta e l'Ecoisola.
2. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dal suddetto allegato.
3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio si dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di provvedere e garantire l'aggiornamento dell'allegato di cui al precedente comma 1.

Articolo 16 – Modalità puntuali di conferimento e raccolta delle diverse tipologie di rifiuti prodotti da utenze domestiche e non domestiche

1. Il Funzionario Responsabile definisce la tipologia ed il volume dei contenitori/sacchi, la loro eventuale localizzazione sul territorio e le diverse modalità di conferimento/prelievo, nonché le modalità ed i tempi del servizio di raccolta in base agli indirizzi ed agli standard minimi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, nonché al quadro generale dei costi definiti annualmente dal Consiglio Comunale per ogni frazione di rifiuto e per le diverse segmentazioni di utenza.

Articolo 17 – Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti da esumazione ed estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti, a cura del Comune, separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. Tali rifiuti devono essere confezionati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore **rosso**, o comunque diverso dai colori assegnati alle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la dicitura "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" e separati, se possibile, dalla frazione metallica pulita.
3. I rifiuti cimiteriali, adeguatamente confezionati, sono trasportati tramite automezzi autorizzati agli idonei impianti di recupero/smaltimento.

Articolo 18 – Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato

1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti, a cura del Comune, separatamente da altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini e aree verdi private sono da conferirsi presso le apposite isole ecologiche poste sul territorio o presso il Centro di Raccolta o presso l'Ecoisola a cura dell'utente.
3. Qualora l'utenza domestica affidi il conferimento del rifiuto vegetale a Ditte terze di manutenzione giardini, queste dovranno provvedere al deposito unicamente presso il Centro di Raccolta esibendo al personale di custodia apposita dichiarazione sottoscritta dal committente o presso l'Ecoisola, utilizzando la Carta Regionale dei Servizi o la tessera magnetica dell'utente.
4. L'utenza non domestica dovranno conferire i rifiuti vegetali unicamente presso il Centro di Raccolta esibendo al personale di custodia apposita dichiarazione sottoscritta dal committente.
5. I rifiuti vegetali raccolti dalle isole ecologiche sul territorio o dall'Ecoisola o derivanti da sfalci e potature delle aree verdi comunali sono avviati a compostaggio a cura del Comune che svolge l'attività in economia tramite Ditte terze autorizzate.
6. I rifiuti vegetali conferiti presso il Centro di Raccolta sono avviati a recupero a cura del Gestore.

Articolo 19 – Modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti e forme consentite di autosmaltimento

1. È ammesso l'autosmaltimento della frazione umida (organico domestico e vegetale) dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche attraverso il compostaggio da effettuarsi, secondo buone pratiche comunemente in uso e in forma aerobica, anche al fine di evitare odori molesti, attraverso l'utilizzo dell'apposito composter o tramite cassa di compostaggio o concimaia, da collocarsi su terreno naturale.
2. L'utente che desidera attivare il compostaggio domestico deve avere a disposizione uno spazio a verde di adeguate dimensioni ed il trattamento deve essere limitato alla sola frazione umida di produzione propria; è a carico dell'utente il reperimento di un compostore, fatte salve eventuali iniziative di diffusione che il Gestore o il Comune dovessero promuovere.
3. In ogni caso deve essere evitata ogni situazione che possa creare danno all'ambiente, generare criticità di natura igienico – sanitaria o arrecare molestie al vicinato.
4. L'utente che desidera attivare il compostaggio deve sottoscrivere apposita convenzione con il Comune, nella quale rinuncia espressamente al conferimento al Gestore della frazione umida e accetta i controlli che saranno disposti a campione dagli uffici preposti.

5. Qualora, tramite gli uffici preposti del Comune, si ravvisassero comportamenti non conformi o situazioni di disturbo o molestia del vicinato nonché situazioni che possano creare danno all'ambiente, a cura del Funzionario Responsabile, saranno impartite le necessarie disposizioni affinché la situazione possa normalizzarsi, fatto salvo l'applicazione delle eventuali sanzioni applicabili, fino alla sospensione della attività di autosmaltimento.
6. L'autosmaltimento tramite compostaggio è consentito anche alle utenze non domestiche quali agriturismi o florovivaisti, questi ultimi se assimilabili per quantità alle utenze domestiche.

Articolo 20 – Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti

1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti, su proprio impianto di pesatura, per il quale è assicurata la verifica e taratura periodica, ovvero a mezzo di pesa pubblica ovvero presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma, comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – categoria 1 e con classe adeguata - le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Codice dell'Ambiente, nonché ogni altra condizione contrattualmente definita
3. E' consentito al gestore trasbordare i rifiuti dai mezzi satellite, utilizzati per la raccolta, al mezzo principale, come previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sia presso il Centro di Raccolta sia presso altri spazi pubblici, purché in aree lontane dalle abitazioni (almeno 200 mt in linea d'aria) garantendo la perfetta pulizia dell'area al termine delle operazioni.
4. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).
5. Tutti i rifiuti raccolti, secondo le modalità stabilite, devono essere, a cura del Gestore, trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati secondo le seguenti indicazioni:

- tutte le frazioni valorizzabili → ad idonei impianti di riciclaggio, recupero o trattamento ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori, qualora previsti;
- i rifiuti indifferenziati, gli scarti e i materiali residuali e i rifiuti di provenienza cimiteriale agli appositi impianti di trattamento o smaltimento in ambito regionale;
- i rifiuti urbani pericolosi → ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento;

Articolo 21 – Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche

Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

Articolo 22 – Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali

1. Le Associazioni di volontariato, che operino senza fine di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, su approvazione del Comune, sentito il Gestore che esprime parere obbligatorio e vincolante.
2. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:
- garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
- asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
- pulire, immediatamente, la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- inoltrare mensilmente, al Gestore, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
- documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi della attività di recupero dei rifiuti;
- dimostrare di essere in regola rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

Articolo 23 – Centro di Raccolta comunale: modalità di gestione e funzionamento

1. La Giunta comunale, in base agli indirizzi e agli standard stabiliti dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale determina, tramite il Contratto di Servizio con il Gestore, le modalità di funzionamento del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, gli orari di apertura al pubblico;
2. Il conferimento da parte delle utenze domestiche del territorio Comunale è sempre ammesso, nei limiti delle regole di funzionamento del Centro; il conferimento da parte delle utenze non domestiche è ammesso previa sottoscrizione di apposita convenzione presso gli uffici comunali preposti.
3. Nel Centro di Raccolta sono delimitati gli spazi in cui è consentito l'accesso all'utenza e le modalità/accessibilità per il conferimento dei rifiuti al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti.
4. All'ingresso del Centro di Raccolta sono apposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.
5. È fatto divieto a chiunque di utilizzare materiale di scarto o rifiuti per realizzare scale o rampe provvisorie per l'accesso ed il conferimento di rifiuti ed è vietato l'asporto, la cernita e qualsiasi altra operazione sui rifiuti da parte degli utenti o di personale non autorizzato.
6. È fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura.

TABELLA 3
FRAZIONI CONFERIBILI PRESSO IL CENTRO DI MULTIRACCOLTA

Frazione di rifiuto	Utenza ammessa
Frazione Carta/Cartone	Domestica / Non domestica
Frazione Plastica e polistirolo	Domestica / Non domestica
Vetro/lattine (Al e Ac)	Domestica / Non domestica
Frazione Vegetale	Domestica /Non domestica

	(ammessa Ditta manutenzione giardini con delega)
RUP – Pile	Domestica
Rifiuti Ingombranti	Domestica / Non domestica
Raee	Domestica (fatto salvo d.lgs. 49/2014)
Inerti	Domestica (max 50kg/utenza)
Oli vegetali	Domestica
Ferro	Domestica / Non domestica
Legno	Domestica / Non domestica
Cartucce esauste di Toner	Domestica
Batterie	Domestica
Vernici	Domestica
Olio minerale	Domestica

Articolo 24 – Ecoisola in P.le San Marino: modalità di gestione e funzionamento

1. In piazzale San Marino è predisposta un'isola ecologica allo scopo di far fronte a situazioni particolari ove l'utenza sia temporaneamente ed eccezionalmente impossibilitata al conferimento mediante sistema domiciliare.
2. La Giunta comunale, in base agli indirizzi e agli standard stabiliti dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale determina le modalità di funzionamento dell'Ecosiola in Piazzale San Marino, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, le modalità di accesso al pubblico.
3. L'accesso all'Ecoisola è consentito, previa valutazione del caso da parte degli uffici competenti, sia alle utenze domestiche, sia alle utenze non domestiche commerciali, previa sottoscrizione di apposita convenzione.
4. L'Ecoisola rappresenta un supporto al sistema principale di raccolta rifiuti, che è di tipo domiciliare: al fine di evitare eventuali abusi l'area è videosorvegliata e l'accesso è possibile mediante Carta Regionale dei Servizi o apposita tessera magnetica, con registrazione in remoto dell'utenza.
5. È fatto divieto a chiunque di utilizzare materiale di scarto o rifiuti per realizzare scale o rampe provvisorie per l'accesso ed il conferimento di rifiuti ed è vietato l'asporto, la cernita e qualsiasi altra operazione sui rifiuti da parte degli utenti o di personale non autorizzato.

TABELLA 4 **FRAZIONI CONFERIBILI PRESSO L'ECOISOLA**	
Frazione di rifiuto	**Utenza ammessa**
Frazione Umida (organico domestico)	Domestica / Non domestica
Frazione Carta/Cartone	Domestica / Non domestica
Frazione Plastica e polistirolo	Domestica / Non domestica
Vetro/lattine (Al e Ac)	Domestica / Non domestica
Frazione Vegetale	Domestica (Ammessi giardinieri con CRS del cliente)
RUP – Pile	Domestica
RUP - Farmaci	Domestica
RUP - Toner	Domestica
Pannolini/pannoloni	Domestica
Abiti usati	Domestica

Articolo 25 – Modalità di misurazione dei rifiuti

1. Le modalità e le tecniche di misurazione dei rifiuti sono stabilite dal Regolamento per l'applicazione della legge sulla istituzione della tassa sui Rifiuti.

TITOLO 3 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 26 – Perimetro di espletamento del servizio di spazzamento e ripartizione in zone di intervento del territorio di competenza

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e di vuotatura dei cestini stradali sono garantiti, con frequenze diverse su:
   - le strade e le piazze classificate di livello comunale;
   - i tratti urbani di strade provinciali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
   - le strade private soggette ad uso pubblico purché permanentemente aperte al pubblico transito e dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
   - zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;

2. La denominazione delle zone di spazzamento e la frequenza minima di effettuazione del servizio sono specificati nella tabella sottostante:

Denominazione zona	Frequenza
Centro storico	1 volta a settimana
Resto del territorio comunale	Al bisogno

4. Il Funzionario Responsabile, tramite i propri collaboratori addetti al servizio, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, nonché al quadro generale dei costi, definiti annualmente dalla Giunta Comunale, definisce idonee modalità e frequenze di intervento al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua la localizzazione dei cestini stradali e le frequenze di svuotamento nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti.

Articolo 27 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, edificabili e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da arbusti e vegetazione infestante al di sopra di 15-20 cm di altezza, al fine di evitare il proliferare di animali e insetti, anche a tutela degli aspetti igienico – sanitari per tutta la popolazione.
2. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario o opportuno, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altre opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree curandone, successivamente, la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento o la crescita di arbusti e sterpaglie oltre i 15-20 cm risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Funzionario Responsabile ingiunge i soggetti interessati a provvedere entro un tempo massimo di 15 giorni .

4. Trascorso inutilmente detto termine il Funzionario Responsabile emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica o della sicurezza pubblica, fatta salva la possibilità del Sindaco di intervenire con ordinanze contingibili ed urgenti in caso di necessità.

Articolo 28 – Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
2. I rifiuti prodotti dagli ambulanti nel corso del mercato settimanale del giovedì devono essere conferiti in forma differenziata negli appositi contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore.

Articolo 29 – Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata; gli stessi devono comunque mantenere pulito il suolo nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche se non occupano suolo pubblico.
2. I rifiuti raccolti sono conferiti assieme alla frazione secca (residua) secondo le modalità previste. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.
4. Le aree occupate da manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite, con oneri a carico degli occupanti.
5. In occasione di manifestazioni o spettacoli di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta rifiuti in tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene gli oneri relativi e conferire tali rifiuti in forma differenziata negli appositi contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore. Se ritenuto opportuno, il Comune può incaricare il Gestore di effettuare servizi di spazzamento supplementari.

Articolo 30 – Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, su area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico, o di sostante infiammabili o oleose da un veicolo, su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 31 – Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene, su richiesta del Comune, il Gestore, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 32 – Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti, in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato degli Enti competenti per territorio, Il Sindaco ingiunge i soggetti interessati a provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Articolo 33 – Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso le aree a verde pubblico sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.
2. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del personale tecnico comunale o di Ditte terze autorizzate incaricate.
3. Il Comune addebiterà al cittadino inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

TITOLO 4 – SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34 – Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, sono accertate dal **Servizio di Polizia Locale,** che curerà l'iter burocratico dei verbali di accertamento, eventualmente coadiuvate

nelle operazioni di sorveglianza da altri soggetti incaricati dal Comune, debitamente formati e autorizzati.
2. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Articolo 35 – Divieti e sanzioni

I comportamenti vietati ai sensi del presente Regolamento sono sanzionati in base alle disposizioni del presente articolo, fatte salve analoghe disposizioni presenti in altri Regolamenti comunali:
1. E' vietato il deposito di rifiuti ai piedi dei contenitori posti nelle isole ecologiche o nell'Ecoisola, anche nel caso questi siano pieni: la violazione è punita con una sanzione di € 50,00.
2. E' vietato il conferimento di rifiuti con modalità di differenziazione difformi parzialmente o totalmente da quanto stabilito dal presente Regolamento: la violazione è punita con una sanzione di € 50,00; l'operatore potrà non effettuare il prelievo dal punto di raccolta nel caso riscontri una impropria differenziazione.
3. E' vietato l'utilizzo delle isole ecologiche e dell'Ecoisola, e più in generale l'utilizzo del sistema di raccolta, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale: il divieto sussiste sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche: la violazione è punita con una sanzione di € 500,00.
4. E' vietato l'utilizzo delle isole ecologiche o dell'Ecoisola, e più in generale l'utilizzo del sistema di raccolta dei rifiuti, da parte di cittadini non aventi residenza o domicilio nel Comune dai Castel Goffredo e da parte di Ditte non aventi sede o stabilimento nel Comune di Castel Goffredo, anche nel caso i rifiuti siano stati prodotti nel territorio comunale: la violazione è punita con una sanzione di € 500,00.
5. E' vietato mantenere i contenitori esposti oltre le ore 12.00 del giorno di raccolta: la violazione è punita con una sanzione di € 25,00; sono fatti salvi eventuali impedimenti di forza maggiore o eccezionali, da documentare a cura del soggetto sanzionato, o disservizi nella raccolta imputabili al Gestore.
6. E' vietato da parte di chiunque l'utilizzo improprio dei cestini gettacarta stradali ed in particolare il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o nelle utenze non domestiche presenti sul territorio comunale: la violazione è punita con una sanzione di € 250,00.
7. È assolutamente vietato abbandonare o depositare, in modo incontrollato, qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo o nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o di immettere, rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee: la violazione è punita con una sanzione da € 500,00 a € 5.000,00, oltre all'addebito delle eventuali spese di ripristino e di indagine;
8. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini stradali; i mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.
9. Ulteriori violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. da applicarsi secondo le disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n°689; sono fatte salve eventuali

ulteriori sanzioni amministrative o penali per violazioni previste dal Codice dell'Ambiente all'art. 255 e segg.;
10. È rigorosamente vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata: la violazione è punita con una sanzione di € 500,00.

Articolo 36 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Ogni norma comunale, prevista in altri regolamenti ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento, è abrogata.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Locale, dei Servizi di fognatura e degli scarichi in pubblica fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti ed i servizi indivisibili, nonché la vigente normativa statale e regionale, per quanto applicabile.

Articolo 37 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 38 – Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento norma e definisce le attività previste per la corretta esecuzione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.
2. Eventuali difformità tra la disciplina, regolamentare e normativa e quella contrattuale, dovranno essere valutate per una loro eventuale risoluzione che, comunque, dovrà intervenire all'atto della predisposizione ed attuazione delle nuove procedure per l'affidamento del servizio come stabilito all'art. 204 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato 1: Tabella Rifiuti assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani su tutto il territorio del Comune di Castel Goffredo	
rifiuti di carta, cartone e similari compreso tetra pack	Ritagli di pelle e simil - pelle
feltri e tessuti non tessuti	pellicole e lastre foto-radiografiche sviluppate
imballaggi primari (carta, plastica, vetro alluminio, acciaio)	frammenti di stucco e di gesso essiccati
frammenti e manufatti di vimini e sughero	rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
prodotti di paglia	prodotti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile	imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici escluse lane di vetro e roccia e minerali;
rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo	Scarti e ritagli di moquette, linoleum, tappezzerie
scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura	Scarti e ritagli di materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili)
imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, vetro metallo e simili in frazioni omogenee non più riutilizzabili	gomma e caucciù (solo ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria
contenitori vuoti (fustini vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili) in frazioni omogenee	ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette in plastica in frazioni omogenee	accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili e scarti o ritagli di carta catramata
imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, vetro, legno (pallet rotti), metallo e simili in frazioni omogenee e non più riutilizzabili	resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, ecc.	scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.);
Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, all'interno di: uffici; magazzini, locali ad uso di deposito, cucine e locali di ristorazione; abitazioni; vani accessori dei predetti locali.	
Le sostanze individuate nella tabella sono assimilate ai rifiuti urbani con i limiti quantitativi previsti nel regolamento. Inoltre il servizio deve essere svolto massimizzando la differenziazione del rifiuto all'origine al fine di effettuarne il più alto recupero di materia.	

Allegato 2: Schede raccolte differenziate: rifiuti ammessi e vietati

Frazione secco residuo	
SI	**NO**
Oggetti in plastica diversi dagli imballaggi (esempi: posate in plastica, giocattoli, porta cd, ecc.) Oggetti composti da più materiali Oggetti in gomma Vetro accoppiato ad altri materiali (ad es. lampadine tradizionali) Ceramica e porcellana Carta sporca Carta accoppiata con plastica o alluminio Stracci e pezzi di tessuto Scarpe rotte ed inutilizzabili Mozziconi di sigaretta Ossi di grandi dimensioni Pezzi piccoli di legno trattato o verniciato **Nel dubbio, gettare nell'indifferenziato quei rifiuti che non siamo sicuri siano differenziabili.**	Materiali riciclabili o recuperabili da conferirsi negli altri contenitori. Contenitori per bevande "tetrapack" (contenitori del latte, dei succhi di frutta) che devono essere conferiti con CARTA E CARTONE. Piatti o bicchieri di plastica che ora possono essere conferiti con gli IMBALLAGGI PLASTICI.

Frazione Organico domestico	
SI	**NO**
Avanzi alimentari Tovaglioli, scottex, fazzoletti contaminati da sostanza organica Fondi di caffè e filtri di tè (escluse cialde in plastica o alluminio) Sacchetti biodegradabili e compostabili Piatti e bicchieri in bio-plastica Piante e potature di piccole dimensioni Piccoli pezzi di legno non trattato Ricordati di: - separare accuratamente i rifiuti organici da qualsiasi frazione di materiale diverso - conferire il rifiuto solo in sacchetti biodegradabili compostabili.	Sacchetti di plastica biodegradabili ma non compostabili. Sacchetti trasparenti di plastica leggera. Scarti di legno trattato o verniciato, oli e liquidi in genere, tessuti, legna e ossi di grandi dimensioni.

Imballaggi di Plastica e Polistirolo	
SI	**NO**
Imballaggi e confezioni in plastica o polistirolo (ad es. bottiglie, flaconi, vaschette per alimenti, pellicole e confezioni di alimenti, Piatti e bicchieri di plastica. Ricordarsi di: sciacquare e schiacciare i contenitori voluminosi levare dai contenitori elementi estranei alla plastica lasciare ben avvitato ai contenitori il tappo in plastica	Oggetti in gomma (es.: scarpe da tennis, giocattoli, ecc.) Materiali in plastica che non siano imballaggi (es.:posate, porta cd, ecc.) Materie compostabili (ad es. sacchetti e stoviglie compostabili). Contenitori che abbiano contenuto liquidi estremamente tossici, corrosivi, infiammabili.

Carta e Cartone	
SI	**NO**
Carta e cartone puliti Cartone della pizza Scatole di piccole dimensioni piegate o riempite di altra carta per ridurre i volumi Giornali e riviste Cartoni in poliaccoppiato tipo Tetrapak atti a contenere latte, succhi di frutta, vino, panna ecc **Ricordarsi di :** **- togliere dalla carta materiale estraneo quali resti alimentari, plastica, ecc.;** **- piegare le scatole e i cartoni ingombranti, di grandi dimensioni, ben legati all'esterno dei contenitori di raccolta** **- utilizzare sacchetti di carta per la raccolta del materiale in casa** **- sciacquare e schiacciare i contenitori sporchi di resti alimentari**	Sacchetti di plastica per il conferimento della carta. Carta e cartone eccessivamente sporchi. Scontrini (e in generale carta chimica o plastificata). Carta da forno o altri tipi di carta oleata.

Vetro e barattolame in acciaio e alluminio (Multimateriale)	
SI	**NO**
Bottiglie, barattoli, vasetti e flaconi in vetro Bicchieri in vetro Lattine, barattoli, scatolette (uso alimentare) Involucri e imballaggi in alluminio Vaschette alimentari in alluminio Bombolette esaurite per alimenti e per prodotti per l'igiene personale non infiammabili **Ricordati di svuotare e sciacquare i contenitori**	Oggetti in metallo che non hanno la funzione di imballaggio. Barattoli o bombolette di sostanze pericolose/infiammabili. Materiali che non sono vetro (ad es.ceramica e porcellana, specchi, cristalli, materiali in pyrex).

Raccolta del Vegetale	
SI	**NO**
Sfalci di erba, foglie e piccoli rametti, potature	Materiale inorganico, inquinato o comunque contenente altri materiali non organici. Non è consentito il conferimento di materiale vegetale racchiuso in sacchi in plastica, anche se biodegradabile.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2015

Testo previgente con cancellazioni (~~in barrato~~) e aggiunte (in rosso)

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 4

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 4
ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ 4
ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI 5
ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 7
ARTICOLO 5 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI 7
ARTICOLO 6 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E SOSTANZE ESCLUSE 7
ARTICOLO 7 – DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO 8
ARTICOLO 8 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE 9
ARTICOLO 9 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO 9
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DELLE SOSTANZE ESCLUSE (NON CONSIDERATE RIFIUTO) E DIVIETI 11
ARTICOLO 11 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 11

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 11

ARTICOLO 12 – PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, RIPARTIZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA APPLICARSI 11
ARTICOLO 13 – NORME GENERALI E SPECIFICHE PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI 12
ARTICOLO 14 – DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL CONFERIMENTO E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI 12
ARTICOLO 15 – NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: MATERIALI AMMESSI E NON AMMESSI NELLE FRAZIONI DI RIFIUTO DIFFERENZIATO 15
ARTICOLO 16 – MODALITÀ PUNTUALI DI CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 15
ARTICOLO 17 – NORME GENERALI E SPECIFICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE 16
ARTICOLO 18 – NORME GENERALI E SPECIFICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 16
ARTICOLO 19 – MODALITÀ PER IL CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E FORME CONSENTITE DI AUTOSMALTIMENTO 16
ARTICOLO 20 – PRIMA PESATURA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 17
ARTICOLO 21 – ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI AI FINI DELLA VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DI MATERIALI O PRODOTTI NUOVI O PER FINALITÀ CONOSCITIVE E STATISTICHE 17
ARTICOLO 22 – ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI 18
ARTICOLO 23 – CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: MODALITÀ DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO 18
ARTICOLO 24 – ECOISOLA IN P.LE SAN MARINO: MODALITÀ DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO 19
ARTICOLO 25 – MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI RIFIUTI 20

TITOLO 3 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI . . 20

ARTICOLO 26 – PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RIPARTIZIONE IN ZONE DI INTERVENTO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA 20
ARTICOLO 27 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI 20
ARTICOLO 28 – PULIZIA DEI MERCATI E DEI POSTI DI VENDITA AMBULANTE ALL'APERTO 21

ARTICOLO 29 – PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI O NEGOZI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E PER MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE O PRIVATE 21
ARTICOLO 30 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI, RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI 21
ARTICOLO 31 – PULIZIA DI AREE OCCUPATE DA CANTIERI 22
ARTICOLO 32 – RIMOZIONE DI SCARICHI ABUSIVI SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO 22
ARTICOLO 33 – OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI 22
TITOLO 4 – SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 22
ARTICOLO 34 – PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO 22
ARTICOLO 35 – DIVIETI E SANZIONI 23
ARTICOLO 36 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI 24
ARTICOLO 37 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO 24
ARTICOLO 38 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 24
ALLEGATO 1: TABELLA RIFIUTI ASSIMILATI PER QUALITÀ E QUANTITÀ 25
ALLEGATO 2: SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIATE: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI 26

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., nel seguito denominato Codice dell'Ambiente, della Legge regionale della Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento degli stessi e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, compresa la vuotatura dei cestini stradali installati sul territorio di competenza, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero dei rifiuti vegetali e lo smaltimento dei rifiuti di origine cimiteriale.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei pubblici servizi locali.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del Codice dell'Ambiente e dalla Legge Regionale, dal presente Regolamento e dal Contratto di Servizio, stipulato con il Gestore, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della normativa sulla tassa sul servizio rifiuti, per quanto applicabili.

Articolo 2 - Principi generali e finalità

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". Pertanto alla gestione dei rifiuti è applicata la seguente gerarchia:

a. prevenzione;
b. preparazione per il riutilizzo;
c. riciclaggio;
d. recupero;
e. smaltimento.

2. Il presente regolamento al fine di assicurare lo svolgimento della gestione dei rifiuti nelle varie fasi disciplina, principalmente, i seguenti aspetti:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti ed una efficace protezione della salute, di cittadini e lavoratori, della salvaguardia di flora e fauna, nonché per evitare ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con eventuale suddivisione in zone del territorio di competenza;
- le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio di competenza;
- le modalità di espletamento, conferimento, raccolta e trasporto, del servizio di gestione dei rifiuti anche al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e

promuovere la riduzione, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, degli stessi, in primis, come materia;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, al fine di minimizzarne l'impatto, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del Codice dell'Ambiente;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio, primari e secondari, in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della prima pesata dei rifiuti urbani e assimilati prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- le modalità per incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo riciclo e recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto, nonché di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- le modalità per incentivare e favorire eventuali forme di autosmaltimento, quali ad esempio il compostaggio domestico, per ridurre o disincentivare la produzione di rifiuti a monte;
- i requisiti per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trattamento e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi all'articolo 195, comma 2, lettera e) del Codice dell'Ambiente;
- il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento;

3. In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi le impurità e gli scarti.

Articolo 3 – Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui agli artt. 183 e 218 del Codice dell'Ambiente, nonché alle definizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs 49/2014 per quanto attiene ai RAEE, che si intendono qui integralmente riportate, ai fini del presente regolamento sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:
- **Centro di Raccolta (CdR)**: area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 del M.A.T.T.M. e s.m.i.;
- **Compostiera:** sistema idoneo alla produzione di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria residenza;
- **Conferimento (Modalità di):** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per consegnarli al servizio di raccolta secondo le modalità prestabilite per ogni tipologia di rifiuto;
- **Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;
- **Eco-Calendario:** il calendario, distribuito a tutti gli utenti, eventualmente diversificato per zone, nelle quali il territorio servito è stato suddiviso, con indicate le modalità e le frequenze di conferimento di tutte le tipologie di rifiuto di cui è stata prevista la raccolta domiciliare; per le altre tipologie sono indicate le modalità, frequenze ed i diversi luoghi di conferimento;

- **Frazione secca (o residua):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, non ulteriormente differenziabile, a monte del ciclo, ma che può essere utilizzata, previo trattamento, nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- **Gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
  - **Imballaggio primario o imballaggio per la vendita**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es.: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,...);
  - **Imballaggio secondario o imballaggio multiplo**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,...);
  - **Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es.: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci,...), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- **Isola ecologica:** insieme di contenitori rigidi, di varie dimensioni e colore, destinati alla raccolta di alcune tipologie di rifiuti urbani e assimilati, (frazione vegetale, pannolini/pannoloni, pile esaurite /medicinali scaduti, ecc..) conferiti in modo differenziato, con accesso libero.
- **Ecoisola:** isola ecologica recintata e videosorvegliata sita in Piazzale San Marino, con accesso regolato da Carta Regionale dei Servizi o apposita tessera magnetica, presso la quale è possibile conferire alcune frazioni dei rifiuti in modo differenziato allo scopo di far fronte a situazioni particolari ove l'utenza sia temporaneamente ed eccezionalmente impossibilitata al conferimento mediante sistema domiciliare, previa sottoscrizione di una convenzione.
- **Punto di raccolta:** il luogo indicato dal gestore in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente secondo le modalità e frequenze indicate nell'eco-calendario, ovvero il luogo di posizionamento di dispositivi per la raccolta stradale;
- **Raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- **Spazzamento stradale**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve;

- **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- **Utenza del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali e industriali, professionali, associazioni, banche negozi particolari, ecc.);
- **Utenza Domestica singola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- **Utenza Domestica condominiale:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo;

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

1. La classificazione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi è definita dall'art. 184 del Codice dell'Ambiente, che si intende qui integralmente riportata.

Articolo 5 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, come da elenco riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole in cui sia effettuata una attività di lavorazione o trasformazione (con esclusione dei rifiuti speciali derivanti da aree scoperte e da aree coperte con strutture provvisorie, quali ad esempio le serre), agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi.
2. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, all'interno di: uffici; magazzini, locali ad uso di deposito, cucine e locali di ristorazione, abitazioni, vani accessori dei predetti locali, diversi dai presidi sanitari e da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione in quanto potenzialmente infettivi secondo le disposizioni del Direttore Sanitario della struttura.
3. I rifiuti individuati nell'Allegato 1 sono sempre assimilati ai rifiuti urbani, per quantità, qualora l'utenza presenti una produzione giornaliera (espressa in Kg/giorno) inferiore al limite di soglia così calcolato:

$$\text{Limite Soglia Assimilazione} = \frac{\text{Kd max categoria} * 2 * \text{superficie assoggettata}}{365} = [\text{Kg/giorno}]$$

Dove:

- **la superficie assoggettata** è quella dichiarata, o accertata, per l'applicazione del corrispettivo/tributo comunque richiedibile, rispettivamente, al Gestore o al Comune;
- **il Kd massimo** è quello di cui alle tabelle 4a o 4b, all. 1, D.P.R. 158/1999 per la categoria di riferimento.

Articolo 6 - Rifiuti speciali non assimilati e sostanze escluse

1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:
- gli imballaggi terziari di cui all'articolo 226 comma 2 del Codice dell'Ambiente;
- i rifiuti provenienti dall'attività agricola o dall'allevamento di bestiame o ad altre attività similari da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività agricola;

- i rifiuti speciali, diversi da quelli di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, e i rifiuti pericolosi.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sostanze individuate all'Art. 185 commi 1 e 2 e all'articolo 186 comma 10 del Codice dell'Ambiente.

3. I produttori di tali rifiuti o sostanze sono tenuti a distinguere i flussi di dette materie dai rifiuti assimilati agli urbani al fine di attuarne una gestione distinta, come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Denominazione delle frazioni di rifiuto

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di raccolta e/o conferimento sono denominati come da schema sotto riportato.

A. Rifiuti Urbani da Utenza Domestica

a. **Frazione secca (o residua)** come individuata all'art. 3

b. **Frazione umida** come individuata all'art. 3

c. **Rifiuti Ingombranti e RAEE:** rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risulti disagevole o impossibile conferire nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca. In particolare sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, tra gli altri, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;

d. **Frazione Vegetale:** rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.,) proveniente sia da utenze domestiche, sia attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali, sia da utenze non domestiche;

e. **Rifiuti Urbani Pericolosi:** sono costituiti dai rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti, o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonché alcuni RAEE pericolosi quali i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

f. **Frazione differenziata – carta e cartone:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in materiale tipo "tetrapack" ecc., prodotta in ambito domestico;

g. **Frazione differenziata – vetro e contenitori di alluminio e acciaio**: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc., prodotta in ambito domestico;

h. **Frazione differenziata – imballaggi in plastica**: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, ecc., prodotta in ambito domestico;

i. **Frazione pannoloni – pannolini**: frazione che può essere conferita in modo separato dalla frazione secca residua dei RU al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto;

B. Altri rifiuti: Altri rifiuti non sono raccolti direttamente sul territorio e ad esclusione della frazione secca indifferenziata, possono essere conferiti direttamente al Centro di Raccolta

quali: l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti (max 50 Kg per conferimento), metallo, legno;

C. **Rifiuti Urbani Esterni:** sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani, tra i quali i rifiuti da spazzamento stradale e vuotatura dei cestini e i rifiuti provenienti da scarichi abusivi sul territorio comunale.

D. **Rifiuti Cimiteriali:** rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione;

E. **Rifiuti Assimilati agli Urbani da Utenza Non Domestica:** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree scoperte non adibiti ad uso di civile abitazione di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento prevedendo che:

a. I rifiuti assimilati agli urbani sono conferiti al servizio di raccolta con le stesse modalità di differenziazione in atto per i rifiuti provenienti dalle Utenze Domestiche di cui alla precedente lettera A, ad eccezione della frazione vegetale proveniente da utenze non domestiche, conferita secondo le modalità di cui all'art. 18.

b. Sono esclusi i soli rifiuti pericolosi di cui al precedente lettera A) punto e) ed i RAEE che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, a cura e spese del produttore, fatto salvo i RAEE conferiti, secondo le modalità di cui al d. Lgs n° 49/2014 e D.M. 65/2010, da distributori, installatori e gestori dell'assistenza tecnica con sede operativa nel territorio di competenza del Comune;

Articolo 8 – Attività di competenza del Comune

1. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio (Gestore) identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. Sono inoltre svolte in economia dal Comune mediante proprio personale, le seguenti attività complementari:

- spazzamento manuale del centro storico;
- assistenza al Gestore nelle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti eventualmente abbandonati sul territorio comunale;

3. Sono altresì svolti in economia dal Comune mediante Ditte terze autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, le seguenti ulteriori attività complementari:

- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali;
- raccolta, trasporto e trattamento del rifiuto vegetale derivante da manutenzione del verde pubblico e del verde privato, quest'ultimo raccolto presso le isole di conferimento sul territorio;
- raccolta, trasporto e recupero indumenti usati;

4. In caso di interventi di sistemazione viaria e/o di nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area sia privata sia pubblica, con accesso libero sul fronte della pubblica via, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali Punti di Raccolta, adeguati alle diverse esigenze e necessità, dipendenti sia dal tipo di urbanistica sia dalla densità abitativa, nonché dalle tecniche di raccolta in atto.

Articolo 9 – Attività di competenza del Gestore del servizio

1. Sono di competenza del Gestore, con le sole esclusioni delle attività svolte in economia dal Comune di cui al precedente articolo, le seguenti attività:

a) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della **frazione secca (residua)** dei rifiuti urbani compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
b) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della **frazione umida (organico domestico)** dei rifiuti urbani;
c) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti **Ingombranti e Raee**;
d) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della **frazione vegetale** dei rifiuti urbani, per la sola quotaparte conferita presso il Centro di Raccolta;
e) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei **Rifiuti Urbani Pericolosi**;
f) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento delle **frazioni differenziate (carta, imballaggi di vetro e contenitori in alluminio o acciaio, imballaggi di plastica, ecc.)** dei rifiuti urbani, per le quali venga istituito il servizio
g) Gestione e controllo del **Centro di Raccolta** comunale;
h) Servizio di **spazzamento** meccanizzato e **vuotatura dei cestini stradali** per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune abbia previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
i) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento **dei rifiuti assimilati** ai rifiuti urbani anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;
j) **Informazione** sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale mirata;
k) **Gestione informatizzata** dei dati relativi alle utenze servite.

2. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio, pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e dalle ulteriori disposizioni stabilite dal Comune.
3. Il Gestore per il personale addetto alle attività di cui al Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani ed Assimilati controlla e verifica che:
- tutto il personale sia munito di idoneo cartellino di riconoscimento;
- la divisa, per il personale operativo, sia indossata esclusivamente negli orari di servizio;
- sia ottemperato il rispetto del divieto di accesso ad immobili e proprietà private con la sola esclusione delle situazioni approvate in deroga e previo la stipula di apposita liberatoria tra il proprietario/i, il conduttore/i ed il Gestore stesso;
- sia attivato un sistema tempestivo di segnalazioni al Servizio di Polizia Locale per tutte le violazioni di cui al presente Regolamento e alle norme in materia di protezione e tutela dell'ambiente.

4. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla leggi vigenti.
5. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio, per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale al rapporto diretto con l'utenza.
6. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.
7. Il Gestore è tenuto ad ottemperare, per conto del Comune, all'obbligo di dichiarazione, alla Amministrazione Provinciale, dei dati di produzione e di ogni altro dato eventualmente richiesto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

Articolo 10 – Obblighi dei produttori o detentori dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti speciali non assimilati, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto) e divieti

1. Compete ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani e assimilati il conferimento dei rifiuti secondo le modalità e tempistiche previste dal Comune.
2. I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Codice dell'Ambiente, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti o sostanze dai flussi di rifiuti urbani e assimilati; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
8. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.

Articolo 11 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Per particolari ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, sempre che non vi si possa provvedere altrimenti, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia ed il Sindaco, ciascuno limitatamente alla specifiche competenze, possono emettere ordinanze contingibili ed urgenti secondo le modalità di cui all'art. 191 del Codice dell'Ambiente. A tutela della salute pubblica o della sicurezza pubblica il Sindaco può altresì emettere ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Articolo 12 – Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Il Comune per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati stabilisce di adottare un sistema prevalentemente domiciliare per la raccolta di tutte le frazioni di rifiuto ad eccezione di:

- frazione vegetale, per la quale è mantenuto il sistema di conferimento mediante isole ecologiche sul territorio;
- pannolini/pannoloni, per la quale è adottato il sistema stradale a contenitori con chiave, posti nelle isole ecologiche sul territorio;
- rifiuti pericolosi quali pile e medicinali scaduti, per i quali è mantenuto il sistema stradale con contenitori posti nelle isole ecologiche sul territorio;

2. In modo complementare è possibile il conferimento di varie tipologie di rifiuto presso il Centro di Raccolta in Località Villa e presso l'Ecoisola in Piazzale San Marino.
3. Il servizio è esteso a tutto il territorio del Comune; esso è suddiviso in più zone, come da elenco indicato annualmente nell'Eco-Calendario;
4. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori, qualora necessario, sarà tarata in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito valutazione specifica svolta dal Gestore.
5. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, i bidoni, carrellati e non, i secchi e secchielli, i sacchi, purchè in linea con le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 13 – Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. I contenitori sono:

- **pubblici**, se collocati dal Gestore o dal Comune, su area di pubblico passaggio o aperta al pubblico;
- **assegnati all'utenza** (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta, e, a loro volta, possono essere:
- **riutilizzabili**;
- **a consumo e a perdere.**

2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune e, per le utenze non domestiche, secondo le specifiche necessità riscontrate.

3. La manutenzione straordinaria dei contenitori è sempre in carico al Gestore, mentre il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori assegnati, è in capo all'utenza.

4. Gli eventuali contenitori a consumo (tipo sacchi) sono resi disponibili all'utenza secondo frequenze e modalità prestabilite e comunicate all'utenza nelle forme più opportune.

5. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti, per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi e consegnati pieni.

6. Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore, provvederà alla sua sostituzione, a seguito di segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato.

7. Tutti i contenitori, ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

8. In caso di furto di contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da:

- fino alla capacità di 360 litri → dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- per dimensione maggiori → copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

9. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore o dal Comune, sulle aree appositamente destinate.

10. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.

11. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte degli uffici competenti del Comune.

12. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Gestore vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura Gestore, previa richiesta dell'utente.

Articolo 14 – Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

- Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto (indifferenziato → **verde**, organico → **marrone**, carta → **bianco** *(le utenze domestiche possono conferire la carta con contenitori in cartone, anche a perdere, da posizionare sopra il contenitore bianco)*, vetro e lattine Al e Ac → **blu**, plastica/polistirolo → **giallo**);

- I cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurne l'ingombro al minimo;
- Per i rifiuti ingombranti e i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale; è inoltre attivato il servizio di recupero domiciliare per le utenze domestiche, con prenotazione obbligatoria; il conferimento dovrà essere effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via;
- per il conferimento dei rifiuti di ogni frazione, è assegnato all'utente un tempo congruo per il posizionamento degli stessi nei luoghi stabiliti, esclusi i casi di utilizzo di contenitori pubblici che risultano sempre disponibili; il conferimento deve avvenire senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi;
- I sacchetti eventualmente utilizzati dall'utente come rivestimento interno al contenitore verde del rifiuto indifferenziato, dovranno essere trasparenti, o permettere comunque di riconoscerne facilmente il contenuto;
- Il posizionamento dei contenitori stradali, ovvero il collocamento, anche temporaneo, di bidoni o sacchi o di altri rifiuti (es.: ingombranti, Raee, ecc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere effettuato senza creare intralcio alla circolazione;
- Eventuali contenitori non a perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere posizionati nei punti di raccolta dopo le ore 21.00 del giorno precedente a quello stabilito per la raccolta e ritirati appena possibile, subito dopo lo svuotamento da parte del Gestore;
- È fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo sopra stabilito ovvero di posizionare i rifiuti fuori dai contenitori pubblici, qualora pieni;
- Per le utenze non domestiche è ammesso il conferimento di alcune tipologie di rifiuti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale previa stipula di apposita convenzione con il Comune e il Gestore;
- Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta RUP e RAEE, dei quali alla stregua di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, il produttore dovrà provvedere allo smaltimento a propria cura e spese, fatto salvo quanto disposto dal d.lgs. 49/2014 e D.M. 65/2010 e s.m.i.;
- I Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati dalle sole utenze domestiche, di norma, presso il Centro di Raccolta comunale; per talune categorie di rifiuti (esempio pile e farmaci) è ammesso il posizionamento di specifici contenitori, purché siano garantiti adeguati livelli di sicurezza rispetto alla pericolosità del rifiuto, presso luoghi protetti e controllati (esempio farmacie e ambulatori medici per i farmaci, esercizi commerciali per le pile, ecc.,);
- Gli oli alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta;
- Altre tipologie di rifiuto, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferiti, secondo le modalità di funzionamento stabilite, al Centro di Raccolta comunale, se è attivata la ricezione della specifica tipologia di rifiuto;
- Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati nella tabella riportata in calce al presente articolo e valutati annualmente in sede di approvazione del Piano del Servizio.

2. Ogni contenitore potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto, e della volumetria del contenitore al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini a fini statistici sulla produzione di rifiuti sia per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali; anche i contenitori stradali potranno essere dotati di sistemi di conferimento che prevedano il riconoscimento dell'utente e la rilevazione del volume conferito; in particolare i sacchetti di colore giallo per la raccolta della plastica saranno dotati di codice identificativo associato all'utenza: il

ritrovamento di rifiuti di diversa tipologia all'interno di tali contenitori può essere motivo di sanzione in base all'art. 35 del presente regolamento.

3. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario/i e del conduttore/i, solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.

4. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario dei servizi indicante tutte le informazioni necessarie all'utenza al fine di adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite.

5. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza almeno mensile, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia, e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

TABELLA 1 STANDARD MINIMI DI SERVIZIO
UTENZE DOMESTICHE

Denominazione zona: tutte le zone Sistema di raccolta applicato: domiciliare

Frazione di rifiuto	Tipo Contenitore	Colore	Volume (litri)	Dotazione (n°)	Frequenza di raccolta (minima)
Frazione secca (o residua)	Contenitore rigido	Verde	Max 120	1 assegnato	Quindicinale
Frazione pannolini e pannoloni	Contenitore rigido	N.P.	Max 1.100 con serratura	pubblico	Settimanale (solo per aventi diritto)
Frazione Carta/Cartone	Contenitore rigido	Bianco	Max 50	1 assegnato	Quindicinale
Frazione Plastica/ Polistirolo	Sacco PE	Giallo	Max 120	Fornitura annuale	Settimanale
Vetro/lattine (Al e Ac)	Contenitore rigido	Blu	Max 40	1 assegnato	Quindicinale
Frazione Umida (organico domestico)	Pattumiera sottolavello	Marrone	Max 10	1 assegnato	Utilizzo personale
Frazione Umida (organico domestico)	Contenitore rigido	Marrone	Max 40	1 assegnato	2 volte a settimana
Frazione Vegetale	Isole ecologiche – vasche in cemento	In cemento o metallo	Max 36.000	pubblico	3 volte a settimana
Rifiuti Ingombranti/Raee	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	Mensile con prenotazione telefonica
RUP – Pile	Isole ecologiche – contenitore stradale	specifico	Max 30	pubblico	A riempimento
RUP - Farmaci	Isole ecologiche – contenitore stradale	specifico	Max 100	pubblici	A riempimento

TABELLA 2 STANDARD MINIMI DI SERVIZIO UTENZE NON DOMESTICHE					
Denominazione zona: tutte le zone		**Sistema di raccolta applicato: domiciliare**			
Frazione di rifiuto	**Tipo Contenitore**	**Colore**	**Volume (litri)**	**Dotazione (n°)**	**Frequenza di raccolta**
Frazione secca (o residua)	Contenitore rigido	Verde	Max 1.700	Personalizzato sull'utenza Assegnati	Quindicinale
Frazione Carta/Cartone	Contenitore rigido	Bianco	Max 1.100	Personalizzato sull'utenza Assegnati	Quindicinale
Frazione Plastica/ Polistirolo	Contenitore rigido/ Sacco PE	Giallo	Max 1.100	Personalizzato sull'utenza Assegnati	Settimanale
Vetro/lattine (Al e Ac)	Contenitore rigido	Blu	Max 240	Personalizzato sull'utenza Assegnati	Quindicinale
Frazione Umida (organico domestico)	Contenitore rigido	Marrone	Max 240	Personalizzato sull'utenza Assegnati	2 volte a settimana

Le dotazioni standard per il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche potranno essere adeguate, nel numero di contenitori assegnati, in considerazione della tipologia di attività svolta e della produzione di rifiuto per ogni singola frazione, raccolta in forma differenziata.

Articolo 15 – Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. Nell'Allegato 2 al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione secca (residua) sono dettagliati tutti i materiali che devono, o non devono, essere conferiti nei diversi contenitori, nonché i materiali conferibili presso il Centro di Raccolta e l'Ecoisola.
2. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dal suddetto allegato.
3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio si dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di provvedere e garantire l'aggiornamento dell'allegato di cui al precedente comma 1.

Articolo 16 – Modalità puntuali di conferimento e raccolta delle diverse tipologie di rifiuti prodotti da utenze domestiche e non domestiche

1. Il Funzionario Responsabile definisce la tipologia ed il volume dei contenitori/sacchi, la loro eventuale localizzazione sul territorio e le diverse modalità di conferimento/prelievo, nonché le modalità ed i tempi del servizio di raccolta in base agli indirizzi ed agli standard minimi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, nonché al quadro generale dei costi definiti annualmente dal Consiglio Comunale per ogni frazione di rifiuto e per le diverse segmentazioni di utenza.

Articolo 17 – Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti da esumazione ed estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti, a cura del Comune, separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. Tali rifiuti devono essere confezionati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore **rosso**, o comunque diverso dai colori assegnati alle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la dicitura "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" e separati, se possibile, dalla frazione metallica pulita.
3. I rifiuti cimiteriali, adeguatamente confezionati, sono trasportati tramite automezzi autorizzati agli idonei impianti di recupero/smaltimento.

Articolo 18 – Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato

1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti, a cura del Comune, separatamente da altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini e aree verdi private sono da conferirsi presso le apposite isole ecologiche poste sul territorio o presso il Centro di Raccolta o presso l'Ecoisola a cura dell'utente.
3. Qualora l'utenza domestica affidi il conferimento del rifiuto vegetale a Ditte terze di manutenzione giardini, queste dovranno provvedere al deposito unicamente presso il Centro di Raccolta esibendo al personale di custodia apposita dichiarazione sottoscritta dal committente o presso l'Ecoisola, utilizzando la Carta Regionale dei Servizi o la tessera magnetica dell'utente.
4. L'utenza non domestica dovranno conferire i rifiuti vegetali unicamente presso il Centro di Raccolta esibendo al personale di custodia apposita dichiarazione sottoscritta dal committente.
5. I rifiuti vegetali raccolti dalle isole ecologiche sul territorio o dall'Ecoisola o derivanti da sfalci e potature delle aree verdi comunali sono avviati a compostaggio a cura del Comune che svolge l'attività in economia tramite Ditte terze autorizzate.
6. I rifiuti vegetali conferiti presso il Centro di Raccolta sono avviati a recupero a cura del Gestore.

Articolo 19 – Modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti e forme consentite di autosmaltimento

1. È ammesso l'autosmaltimento della frazione umida (organico domestico e vegetale) dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche attraverso il compostaggio da effettuarsi, secondo buone pratiche comunemente in uso e in forma aerobica, anche al fine di evitare odori molesti, attraverso l'utilizzo dell'apposito composter o tramite cassa di compostaggio o concimaia, da collocarsi su terreno naturale.
2. L'utente che desidera attivare il compostaggio domestico deve avere a disposizione uno spazio a verde di adeguate dimensioni ed il trattamento deve essere limitato alla sola frazione umida di produzione propria; è a carico dell'utente il reperimento di un compostore, fatte salve eventuali iniziative di diffusione che il Gestore o il Comune dovessero promuovere.
3. In ogni caso deve essere evitata ogni situazione che possa creare danno all'ambiente, generare criticità di natura igienico – sanitaria o arrecare molestie al vicinato.
4. L'utente che desidera attivare il compostaggio deve sottoscrivere apposita convenzione con il Comune, nella quale rinuncia espressamente al conferimento al Gestore della frazione umida e accetta i controlli che saranno disposti a campione dagli uffici preposti.

5. Qualora, tramite gli uffici preposti del Comune, si ravvisassero comportamenti non conformi o situazioni di disturbo o molestia del vicinato nonché situazioni che possano creare danno all'ambiente, a cura del Funzionario Responsabile, saranno impartite le necessarie disposizioni affinché la situazione possa normalizzarsi, fatto salvo l'applicazione delle eventuali sanzioni applicabili, fino alla sospensione della attività di autosmaltimento.
6. L'autosmaltimento tramite compostaggio è consentito anche alle utenze non domestiche quali agriturismi o florovivaisti, questi ultimi se assimilabili per quantità alle utenze domestiche.

Articolo 20 – Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti

1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti, su proprio impianto di pesatura, per il quale è assicurata la verifica e taratura periodica, ovvero a mezzo di pesa pubblica ovvero presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma, comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – categoria 1 e con classe adeguata - le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Codice dell'Ambiente, nonché ogni altra condizione contrattualmente definita
3. E' consentito al gestore trasbordare i rifiuti dai mezzi satellite, utilizzati per la raccolta, al mezzo principale, come previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sia presso il Centro di Raccolta sia presso altri spazi pubblici, purché in aree lontane dalle abitazioni (almeno 200 mt in linea d'aria) garantendo la perfetta pulizia dell'area al termine delle operazioni.
4. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).
5. Tutti i rifiuti raccolti, secondo le modalità stabilite, devono essere, a cura del Gestore, trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati secondo le seguenti indicazioni:

- tutte le frazioni valorizzabili → ad idonei impianti di riciclaggio, recupero o trattamento ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori, qualora previsti;
- i rifiuti indifferenziati, gli scarti e i materiali residuali e i rifiuti di provenienza cimiteriale agli appositi impianti di trattamento o smaltimento in ambito regionale;
- i rifiuti urbani pericolosi → ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento;

Articolo 21 – Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche

Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

Articolo 22 – Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali

1. Le Associazioni di volontariato, che operino senza fine di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, su approvazione del Comune, sentito il Gestore che esprime parere obbligatorio e vincolante.
2. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:
- garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
- asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
- pulire, immediatamente, la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- inoltrare mensilmente, al Gestore, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
- documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi della attività di recupero dei rifiuti;
- dimostrare di essere in regola rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

Articolo 23 – Centro di Raccolta comunale: modalità di gestione e funzionamento

1. La Giunta comunale, in base agli indirizzi e agli standard stabiliti dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale determina, tramite il Contratto di Servizio con il Gestore, le modalità di funzionamento del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, gli orari di apertura al pubblico;
2. Il conferimento da parte delle utenze domestiche del territorio Comunale è sempre ammesso, nei limiti delle regole di funzionamento del Centro; il conferimento da parte delle utenze non domestiche è ammesso previa sottoscrizione di apposita convenzione presso gli uffici comunali preposti.
3. Nel Centro di Raccolta sono delimitati gli spazi in cui è consentito l'accesso all'utenza e le modalità/accessibilità per il conferimento dei rifiuti al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti.
4. All'ingresso del Centro di Raccolta sono apposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.
5. È fatto divieto a chiunque di utilizzare materiale di scarto o rifiuti per realizzare scale o rampe provvisorie per l'accesso ed il conferimento di rifiuti ed è vietato l'asporto, la cernita e qualsiasi altra operazione sui rifiuti da parte degli utenti o di personale non autorizzato.
6. È fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura.

TABELLA 3
FRAZIONI CONFERIBILI PRESSO IL CENTRO DI MULTIRACCOLTA

Frazione di rifiuto	Utenza ammessa
Frazione Carta/Cartone	Domestica / Non domestica
Frazione Plastica e polistirolo	Domestica / Non domestica
Vetro/lattine (Al e Ac)	Domestica / Non domestica
Frazione Vegetale	Domestica /Non domestica

	(ammessa Ditta manutenzione giardini con delega)
RUP – Pile	Domestica
Rifiuti Ingombranti	Domestica / Non domestica
Raee	Domestica (fatto salvo d.lgs. 49/2014)
Inerti	Domestica (max 50kg/utenza)
Oli vegetali	Domestica
Ferro	Domestica / Non domestica
Legno	Domestica / Non domestica
Cartucce esauste di Toner	Domestica
Batterie	Domestica
Vernici	Domestica
Olio minerale	Domestica

Articolo 24 – Ecoisola in P.le San Marino: modalità di gestione e funzionamento

1. In piazzale San Marino è predisposta un'isola ecologica allo scopo di far fronte a situazioni particolari ove l'utenza sia temporaneamente ed eccezionalmente impossibilitata al conferimento mediante sistema domiciliare.
2. La Giunta comunale, in base agli indirizzi e agli standard stabiliti dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale determina le modalità di funzionamento dell'Ecosiola in Piazzale San Marino, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, le modalità di accesso al pubblico.
3. L'accesso all'Ecoisola è consentito, previa valutazione del caso da parte degli uffici competenti, sia alle utenze domestiche, sia alle utenze non domestiche commerciali, previa sottoscrizione di apposita convenzione.
4. L'Ecoisola rappresenta un supporto al sistema principale di raccolta rifiuti, che è di tipo domiciliare: al fine di evitare eventuali abusi l'area è videosorvegliata e l'accesso è possibile mediante Carta Regionale dei Servizi o apposita tessera magnetica, con registrazione in remoto dell'utenza.
5. È fatto divieto a chiunque di utilizzare materiale di scarto o rifiuti per realizzare scale o rampe provvisorie per l'accesso ed il conferimento di rifiuti ed è vietato l'asporto, la cernita e qualsiasi altra operazione sui rifiuti da parte degli utenti o di personale non autorizzato.

TABELLA 4 **FRAZIONI CONFERIBILI PRESSO L'ECOISOLA**	
Frazione di rifiuto	**Utenza ammessa**
Frazione Umida (organico domestico)	Domestica / Non domestica
Frazione Carta/Cartone	Domestica / Non domestica
Frazione Plastica e polistirolo	Domestica / Non domestica
Vetro/lattine (Al e Ac)	Domestica / Non domestica
Frazione Vegetale	Domestica (Ammessi giardinieri con CRS del cliente)
RUP – Pile	Domestica
RUP - Farmaci	Domestica
RUP - Toner	Domestica
Pannolini/pannoloni	Domestica
Abiti usati	Domestica

Articolo 25 – Modalità di misurazione dei rifiuti

1. Le modalità e le tecniche di misurazione dei rifiuti sono stabilite dal Regolamento per l'applicazione della legge sulla istituzione della tassa sui Rifiuti.

TITOLO 3 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 26 – Perimetro di espletamento del servizio di spazzamento e ripartizione in zone di intervento del territorio di competenza

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e di vuotatura dei cestini stradali sono garantiti, con frequenze diverse su:
   - le strade e le piazze classificate di livello comunale;
   - i tratti urbani di strade provinciali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
   - le strade private soggette ad uso pubblico purché permanentemente aperte al pubblico transito e dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
   - zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;

2. La denominazione delle zone di spazzamento e la frequenza minima di effettuazione del servizio sono specificati nella tabella sottostante:

Denominazione zona	Frequenza
Centro storico	1 volta a settimana
Resto del territorio comunale	Al bisogno

4. Il Funzionario Responsabile, tramite i propri collaboratori addetti al servizio, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, nonché al quadro generale dei costi, definiti annualmente dalla Giunta Comunale, definisce idonee modalità e frequenze di intervento al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua la localizzazione dei cestini stradali e le frequenze di svuotamento nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti.

Articolo 27 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, edificabili e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da arbusti e vegetazione infestante al di sopra di 15-20 cm di altezza, al fine di evitare il proliferare di animali e insetti, anche a tutela degli aspetti igienico – sanitari per tutta la popolazione.
2. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario o opportuno, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altre opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree curandone, successivamente, la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento o la crescita di arbusti e sterpaglie oltre i 15-20 cm risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Funzionario Responsabile ingiunge i soggetti interessati a provvedere entro un tempo massimo di 15 giorni .

4. Trascorso inutilmente detto termine il Funzionario Responsabile emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica o della sicurezza pubblica, fatta salva la possibilità del Sindaco di intervenire con ordinanze contingibili ed urgenti in caso di necessità.

Articolo 28 – Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
2. I rifiuti prodotti dagli ambulanti nel corso del mercato settimanale del giovedì devono essere conferiti in forma differenziata negli appositi contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore.

Articolo 29 – Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata; gli stessi devono comunque mantenere pulito il suolo nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche se non occupano suolo pubblico.
2. I rifiuti raccolti sono conferiti assieme alla frazione secca (residua) secondo le modalità previste. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.
4. Le aree occupate da manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite, con oneri a carico degli occupanti.
5. In occasione di manifestazioni o spettacoli di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta rifiuti in tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene gli oneri relativi e conferire tali rifiuti in forma differenziata negli appositi contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore. Se ritenuto opportuno, il Comune può incaricare il Gestore di effettuare servizi di spazzamento supplementari.

Articolo 30 – Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, su area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico, o di sostante infiammabili o oleose da un veicolo, su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 31 – Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene, su richiesta del Comune, il Gestore, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 32 – Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti, in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato degli Enti competenti per territorio, Il Sindaco ingiunge i soggetti interessati a provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Articolo 33 – Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso le aree a verde pubblico sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.
2. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del personale tecnico comunale o di Ditte terze autorizzate incaricate.
3. Il Comune addebiterà al cittadino inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

TITOLO 4 – SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34 – Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, sono accertate dal **Servizio di Polizia Locale,** che curerà l'iter burocratico dei verbali di accertamento, eventualmente coadiuvate

nelle operazioni di sorveglianza da altri soggetti incaricati dal Comune, debitamente formati e autorizzati.
2. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Articolo 35 – Divieti e sanzioni

I comportamenti vietati ai sensi del presente Regolamento sono sanzionati in base alle disposizioni del presente articolo, fatte salve analoghe disposizioni presenti in altri Regolamenti comunali:
1. E' vietato il deposito di rifiuti ai piedi dei contenitori posti nelle isole ecologiche o nell'Ecoisola, anche nel caso questi siano pieni: la violazione è punita con una sanzione di € 50,00 ~~al primo episodio, di € 500,00 ai successivi episodi nell'anno solare~~.
2. E' vietato il conferimento di rifiuti con modalità di differenziazione difformi parzialmente o totalmente da quanto stabilito dal presente Regolamento: la violazione è ~~segnalata con un avviso al primo episodio nell'arco dell'anno solare e successivamente~~ punita con una sanzione di ~~€ 25,00 al secondo episodio nell'arco dell'anno solare,~~ di € 50,00 ~~al terzo episodio nell'arco dell'anno solare, di € 500,00 al quarto e ai successivi episodi nell'arco dell'anno solare;~~ l'operatore potrà non effettuare il prelievo dal punto di raccolta nel caso riscontri una impropria differenziazione.
3. E' vietato l'utilizzo delle isole ecologiche e dell'Ecoisola, e più in generale l'utilizzo del sistema di raccolta, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale: il divieto sussiste sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche: la violazione è punita con una sanzione di € 500,00.
4. E' vietato l'utilizzo delle isole ecologiche o dell'Ecoisola, e più in generale l'utilizzo del sistema di raccolta dei rifiuti, da parte di cittadini non aventi residenza o domicilio nel Comune dai Castel Goffredo e da parte di Ditte non aventi sede o stabilimento nel Comune di Castel Goffredo, anche nel caso i rifiuti siano stati prodotti nel territorio comunale: la violazione è punita con una sanzione di € 500,00.
5. E' vietato mantenere i contenitori esposti oltre le ore 12.00 del giorno di raccolta: la violazione è ~~segnalata con un avviso al primo episodio nell'arco dell'anno solare e successivamente~~ punita con una sanzione di € 25,00 ~~al secondo episodio nell'arco dell'anno solare, di € 50,00 al terzo episodio nell'arco dell'anno solare, di € 500,00 al quarto e ai successivi episodi nell'arco dell'anno solare~~; sono fatti salvi eventuali impedimenti di forza maggiore o eccezionali, da documentare a cura del soggetto sanzionato, o disservizi nella raccolta imputabili al Gestore.
6. E' vietato da parte di chiunque l'utilizzo improprio dei cestini gettacarta stradali ed in particolare il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o nelle utenze non domestiche presenti sul territorio comunale: la violazione è punita con una sanzione di € ~~500,00~~ 250,00.
7. È assolutamente vietato abbandonare o depositare, in modo incontrollato, qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo o nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o di immettere, rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee: la violazione è punita con una sanzione da € 500,00 a € 5.000,00, oltre all'addebito delle eventuali spese di ripristino e di indagine;
8. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; tali rifiuti, se compatibili,

dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini stradali; i mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.
9. Ulteriori violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. da applicarsi secondo le disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n°689; sono fatte salve eventuali ulteriori sanzioni amministrative o penali per violazioni previste dal Codice dell'Ambiente all'art. 255 e segg.;
10. È rigorosamente vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata: la violazione è punita con una sanzione di € 500,00.

Articolo 36 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Ogni norma comunale, prevista in altri regolamenti ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento, è abrogata.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Locale, dei Servizi di fognatura e degli scarichi in pubblica fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti ed i servizi indivisibili, nonché la vigente normativa statale e regionale, per quanto applicabile.

Articolo 37 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 38 – Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento norma e definisce le attività previste per la corretta esecuzione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.
2. Eventuali difformità tra la disciplina, regolamentare e normativa e quella contrattuale, dovranno essere valutate per una loro eventuale risoluzione che, comunque, dovrà intervenire all'atto della predisposizione ed attuazione delle nuove procedure per l'affidamento del servizio come stabilito all'art. 204 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato 1: Tabella Rifiuti assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani su tutto il territorio del Comune di Castel Goffredo	
rifiuti di carta, cartone e similari compreso tetra pack	Ritagli di pelle e simil - pelle
feltri e tessuti non tessuti	pellicole e lastre foto-radiografiche sviluppate
imballaggi primari (carta, plastica, vetro alluminio, acciaio)	frammenti di stucco e di gesso essiccati
frammenti e manufatti di vimini e sughero	rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
prodotti di paglia	prodotti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile	imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici escluse lane di vetro e roccia e minerali;
rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo	Scarti e ritagli di moquette, linoleum, tappezzerie
scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura	Scarti e ritagli di materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili)
imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, vetro metallo e simili in frazioni omogenee non più riutilizzabili	gomma e caucciù (solo ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria
contenitori vuoti (fustini vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili) in frazioni omogenee	ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette in plastica in frazioni omogenee	accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili e scarti o ritagli di carta catramata
imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, vetro, legno (pallet rotti), metallo e simili in frazioni omogenee e non più riutilizzabili	resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, ecc.	scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.);
Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, all'interno di: uffici; magazzini, locali ad uso di deposito, cucine e locali di ristorazione; abitazioni; vani accessori dei predetti locali.	
Le sostanze individuate nella tabella sono assimilate ai rifiuti urbani con i limiti quantitativi previsti nel regolamento. Inoltre il servizio deve essere svolto massimizzando la differenziazione del rifiuto all'origine al fine di effettuarne il più alto recupero di materia.	

Allegato 2: Schede raccolte differenziate: rifiuti ammessi e vietati

Frazione secco residuo	
SI	**NO**
Oggetti in plastica diversi dagli imballaggi (esempi: posate in plastica, giocattoli, porta cd, ecc.) Oggetti composti da più materiali Oggetti in gomma Vetro accoppiato ad altri materiali (ad es. lampadine tradizionali) Ceramica e porcellana Carta sporca Carta accoppiata con plastica o alluminio Stracci e pezzi di tessuto Scarpe rotte ed inutilizzabili Mozziconi di sigaretta Ossi di grandi dimensioni Pezzi piccoli di legno trattato o verniciato **Nel dubbio, gettare nell'indifferenziato quei rifiuti che non siamo sicuri siano differenziabili.**	Materiali riciclabili o recuperabili da conferirsi negli altri contenitori. Contenitori per bevande "tetrapack" (contenitori del latte, dei succhi di frutta) che devono essere conferiti con CARTA E CARTONE. Piatti o bicchieri di plastica che ora possono essere conferiti con gli IMBALLAGGI PLASTICI.

Frazione Organico domestico	
SI	**NO**
Avanzi alimentari Tovaglioli, scottex, fazzoletti contaminati da sostanza organica Fondi di caffè e filtri di tè (escluse cialde in plastica o alluminio) Sacchetti biodegradabili e compostabili Piatti e bicchieri in bio-plastica Piante e potature di piccole dimensioni Piccoli pezzi di legno non trattato Ricordati di: - separare accuratamente i rifiuti organici da qualsiasi frazione di materiale diverso - conferire il rifiuto solo in sacchetti biodegradabili compostabili.	Sacchetti di plastica biodegradabili ma non compostabili. Sacchetti trasparenti di plastica leggera. Scarti di legno trattato o verniciato, oli e liquidi in genere, tessuti, legna e ossi di grandi dimensioni.

Imballaggi di Plastica e Polistirolo	
SI	**NO**
Imballaggi e confezioni in plastica o polistirolo (ad es. bottiglie, flaconi, vaschette per alimenti, pellicole e confezioni di alimenti, Piatti e bicchieri di plastica. Ricordarsi di: sciacquare e schiacciare i contenitori voluminosi levare dai contenitori elementi estranei alla plastica lasciare ben avvitato ai contenitori il tappo in plastica	Oggetti in gomma (es.: scarpe da tennis, giocattoli, ecc.) Materiali in plastica che non siano imballaggi (es.:posate, porta cd, ecc.) Materie compostabili (ad es. sacchetti e stoviglie compostabili). Contenitori che abbiano contenuto liquidi estremamente tossici, corrosivi, infiammabili.

Carta e Cartone	
SI	**NO**
Carta e cartone puliti Cartone della pizza Scatole di piccole dimensioni piegate o riempite di altra carta per ridurre i volumi Giornali e riviste Cartoni in poliaccoppiato tipo Tetrapak atti a contenere latte, succhi di frutta, vino, panna ecc **Ricordarsi di :** **- togliere dalla carta materiale estraneo quali resti alimentari, plastica, ecc.;** **- piegare le scatole e i cartoni ingombranti, di grandi dimensioni, ben legati all'esterno dei contenitori di raccolta** **- utilizzare sacchetti di carta per la raccolta del materiale in casa** **- sciacquare e schiacciare i contenitori sporchi di resti alimentari**	Sacchetti di plastica per il conferimento della carta. Carta e cartone eccessivamente sporchi. Scontrini (e in generale carta chimica o plastificata). Carta da forno o altri tipi di carta oleata.

Vetro e barattolame in acciaio e alluminio (Multimateriale)	
SI	**NO**
Bottiglie, barattoli, vasetti e flaconi in vetro Bicchieri in vetro Lattine, barattoli, scatolette (uso alimentare) Involucri e imballaggi in alluminio Vaschette alimentari in alluminio Bombolette esaurite per alimenti e per prodotti per l'igiene personale non infiammabili **Ricordati di svuotare e sciacquare i contenitori**	Oggetti in metallo che non hanno la funzione di imballaggio. Barattoli o bombolette di sostanze pericolose/infiammabili. Materiali che non sono vetro (ad es.ceramica e porcellana, specchi, cristalli, materiali in pyrex).

Raccolta del Vegetale	
SI	**NO**
Sfalci di erba, foglie e piccoli rametti, potature	Materiale inorganico, inquinato o comunque contenente altri materiali non organici. Non è consentito il conferimento di materiale vegetale racchiuso in sacchi in plastica, anche se biodegradabile.